



Revoca ex art. 21 *quinquies*, 1° comma, della L. n. 241/1990, del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 UdP con profilo di Primo Tecnologo, II livello professionale, presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (bando 367.223)

LA PRESIDENTE

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 “*Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124*”;

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante “*Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165*”;

VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93 protocollo 0051080/2018 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore il 1° agosto 2018;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 14 del 18/02/2019 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18/02/2019 di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del MIUR in data 19/02/2019, entrato in vigore in data 01 marzo 2019;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “*norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 159/2020 del 29 giugno 2020 istitutiva del Centro Interdipartimentale di Taranto afferente funzionalmente al Dipartimento di Scienze Bio-agroalimentari del CNR;

VISTO il provvedimento del Presidente n. 76 del 2 luglio 2020 con il quale è stato costituito il Centro Interdipartimentale di Taranto e sono state definite le linee progettuali che saranno sviluppate nell’ambito del nuovo Centro;

VISTO il decreto del Presidente prot. n. 17665/2021 con il quale è stato indetto il concorso pubblico per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale con profilo di Primo Tecnologo – II livello professionale – da assegnare al Centro Interdipartimentale di Taranto, con sede a Taranto - Settore “Supporto alla Ricerca” - Bando n. 367.223;

CONSIDERATO che tra le attività più significative indicate nell’atto costitutivo del Centro, va annoverata la realizzazione di un Laboratorio Merceologico del Porto di Taranto – *LaMPoT* - da localizzare presso infrastrutture dell’Autorità di Sistema Portuale allo scopo di rendere rapidi ed efficienti i controlli sulle merci in transito nel suddetto Porto;

CONSIDERATO che in esito alla ricognizione delle tendenze di mercato, appaiono fortemente indebolite le effettive potenzialità di sviluppo del Laboratorio anche in termini di coerenza degli obiettivi dell’attività progettuale con la missione istituzionale del partner attuatore (CNR).

PRESO ATTO che sono in corso approfondimenti ed interlocuzioni con l’ARPA Puglia finalizzate ad una nuova localizzazione del Laboratorio e ad una diversa focalizzazione scientifica dello stesso,

che potrebbe essere incentrata non più sul settore bio-agroalimentare bensì sul campo delle tematiche ambientali;

RILEVATA pertanto l'opportunità di svolgere un rinnovato e più approfondito esame delle esigenze organizzativo gestionali correlate all'emanazione del bando n. 367.223, al fine di valutare la persistenza dell'interesse dell'Amministrazione alla prosecuzione dell'iter concorsuale;

CONSIDERATO, a tale riguardo, che il sostanziale mutamento dello scenario economico e produttivo correlato alla realizzazione del progetto "LaMPoT" impone la necessità di ponderare ulteriormente la definizione delle competenze e dei requisiti di professionalità riconducibili alle figure professionali di cui l'Ente necessita e che all'attualità appare prioritaria l'esigenza di acquisire professionalità con competenze diverse da quelle richieste dal bando in questione;

CONSIDERATO che l'iter della suddetta procedura selettiva è ancora allo stato iniziale, non essendo stata ancora nominata la commissione esaminatrice e pertanto i candidati al concorso hanno acquisito una posizione di mera aspettativa di fatto, non essendosi ancora prodotto alcun effetto in capo ad essi e quindi alcuna garanzia di stabilità di eventuali posizioni di vantaggio;

RICHIAMATA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e in particolare l'art. 21-*quinquies* titolato "revoca del provvedimento";

RICHIAMATO il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale "la pubblica amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compreso il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990 (Cons. Stato, Sez. III, Sent. n. 4554/2011);

DATO ATTO che, secondo quanto comunemente affermato dal Giudice amministrativo, in assenza di un atto conclusivo del procedimento concorsuale, la revoca del concorso pubblico può essere giustificata anche con sintetiche ragioni di ordine organizzativo che esplicitino l'interesse pubblico antagonista, a fronte dell'insorgenza di un significativo affidamento dei concorrenti, pur meritevole di tutela (Cons. Stato, Sez. VI, parere n. 4756/2002). Ed ancora "il provvedimento di revoca dev'essere "adeguatamente motivato" solo quando incide su posizioni precedentemente acquisite dal privato" (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 282/2012 e Sez. I, Sent. n. 2932/2013);

RAVVISATA pertanto la sussistenza dei presupposti e degli elementi in fatto e in diritto comportanti la necessità di provvedere alla revoca ex art. 21-*quinquies*, primo alinea, della Legge n. 241/1990, della procedura concorsuale di cui al decreto del Presidente prot. AMMCNT- CNR prot. n. 17665/2021, di emanazione del bando n. 367.223, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale con profilo di Primo Tecnologo – II livello professionale – da assegnare al Centro Interdipartimentale di Taranto, con sede a Taranto - Settore "Supporto alla Ricerca";

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 173 del 30 novembre 2021 con la quale è stato dato mandato alla Presidente per l'emanazione dei provvedimenti finalizzati alla revoca del citato Decreto del Presidente prot. n. 17665/2021 (bando 367.223)

DECRETA

per le motivazioni in premessa,

- di revocare, ai sensi dell'art. 21-*quinquies*, primo comma, della Legge n. 241/1990, il concorso pubblico, per titoli e colloquio per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale con profilo di Primo Tecnologo, II livello presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Bando n. 367.223), indetto con Decreto del Presidente prot. n. 17665/2021;

- di dare mandato agli Uffici dell'Amministrazione di porre in essere tutti gli atti e provvedimenti necessari per rendere esecutivo il presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche e sulla piattaforma "selezioni online"; il relativo avviso verrà, inoltre, pubblicato sulla G.U.R.I. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami.

LA PRESIDENTE